

STATUTO

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta:

“Pronto Soccorso per le Famiglie APS”.

FINALITÀ

Art. 1 - La Associazione di Promozione Sociale Pronto Soccorso per le Famiglie, più avanti chiamata per brevità associazione, costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ha come scopi:

1. offrire sostegno legale e psicologico delle famiglie e dei minori;
2. promuovere e realizzare iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche didattiche ed artistiche a favore della famiglia e dei genitori in particolare quali primi e principali educatori dei propri figli;
3. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni, in ambito educativo e con cura speciale per i giovani, nonché nell'ambito di tematiche di interesse sociale;
4. sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività ed altri analoghi ed affini;
5. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, opuscoli, giornali periodici (con espressa esclusione della stampa di quotidiani), dispense, notiziari e indagini e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione sociale;
6. istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;
7. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
8. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, enti, singoli ricercatori anche a livello internazionale;
9. collaborare o aderire a iniziative promosse da qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
10. promuovere e sostenere iniziative che rispondono alle richieste che nascono dalle esigenze peculiari delle famiglie;
11. organizzare eventi a tema in ricorrenze particolari;
12. sostenere le famiglie nella propria funzione educativa e genitoriale senza deleghe educative;

13. promuovere la cultura del rispetto;
14. assistere le famiglie dei minori con difficoltà psicofisiche allo scopo di facilitare l'integrazione ed il miglior sviluppo delle potenzialità del minore;
15. promuovere, diffondere e attuare progetti finalizzati al recupero del benessere psicosociale delle famiglie vittime di situazioni di disagio;
16. promuovere e realizzare iniziative per combattere la violenza all'interno delle relazioni e verso i soggetti più deboli;
17. promuovere ed organizzare iniziative di sostegno per le famiglie in difficoltà, anche tramite raccolte benefiche;
18. ricercare finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti e di progetti coerenti con le finalità dell'associazione.

L'associazione può svolgere le suddette attività anche in collaborazione o in partecipazione con altri enti, società o organizzazioni italiane, europee o internazionali che abbiano analoghe finalità.

Art. 2 - L'associazione ha sede a Roma, in Via Archimede 10. Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio direttivo, nonché del Collegio dei probiviri potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nel Comune di Roma. La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria.

SOCI

Art. 3 - I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 4 – Il socio prende visione dello Statuto e del Regolamento, recependone ed accettandone le singole statuizioni. L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione. I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dal modulo di richiesta di ammissione e comunicati per iscritto via mail all'aspirante socio entro 60 giorni; l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei probiviri la cui delibera è inappellabile. Prima dell'ammissione definitiva, l'aspirante socio deve effettuare e superare apposito corso preparatorio gratuito gestito dall'associazione.

Al termine del procedimento di cui sopra, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissione, la quota associativa stabilita dal Regolamento; deve inoltre depositare in Segreteria copia di un documento valido d'identità.

Art. 5 - Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, come da articolo precedente, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

Art. 6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

– fondatori;

– onorari;

– ordinari.

Fondatori: sono i soci che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo.

Onorari: sono i soci cui l'associazione riconosce alti merito sociali e culturali e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti riconosciuti dallo Statuto.

Ordinari: sono tutti i soci che condividono le finalità dell'associazione e si adoperano per il loro raggiungimento.

Tutti i soci devono aver compiuto la maggiore età.

Art. 7 - Tutti i soci hanno diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria; i soci possono essere eletti alle cariche sociali dopo 6 anni di iscrizione.

Art. 8 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione, con espresso divieto di intraprendere azioni legali nei confronti dell'associazione e dei suoi Organi sociali.

Art. 9 - Cause di esclusione e/o decadenza dalla qualità di socio sono le seguenti:

– indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti;

– inattività prolungata per almeno 6 mesi.

Il Consiglio direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a escludere i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi.

Nel caso di indisciplina o condotta scorretta, anche a norma del Regolamento, ripetute da parte dei soci, il Collegio dei probiviri, su richiesta di intervento da parte del Consiglio direttivo, applica nei loro riguardi la sospensione temporanea o l'esclusione senza rimborso delle quote associative.

Nel caso in cui un socio escluso rivesta una carica sociale, con l'esclusione esso decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci esclusi possono ricorrere contro la decisione di esclusione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Art. 10 - Le quote associative sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'associazione e non è rivalutabile.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia con la costituzione.

ASSEMBLEE

Art. 12 - Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con mezzi elettronici a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso pendente all'Assemblea, ovvero mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno dieci giorni);
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- elenco dei soci esclusi;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

Art. 13 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria relativa ad eventuale scioglimento dell'associazione è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto (anche uno solo). Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto (anche uno solo).

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto a scelta del Consiglio direttivo.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il proprio Segretario.

Le Deleghe sono trattate nel Regolamento.

Art. 14 - In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;

- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il primo Regolamento è redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato escluso; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- nomina di *soci onorari* in base alla proposta da parte del Consiglio direttivo.

Art. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti (ivi compreso quello Generale che è stato approvato dall'Assemblea costituente) vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Consiglio direttivo è formato da sette membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i singoli membri sono rieleggibili. La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di probiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c..

Art. 18 - Compiti del Consiglio direttivo.

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui appresso.

In particolare spetta al Consiglio direttivo:

- convocazione delle Assemblee;

- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- redazione della Relazione annuale;
- redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti, disposizioni ecc.;
- esclusione dal Consiglio direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso nell'ambito del loro mandato;
- deferimento al Collegio dei probiviri dei soci in caso di loro indisciplina o condotta scorretta;
- sospensione dei soci inattivi negli ultimi sei mesi;
- assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente/parasubordinato dell'associazione o di altre figure di lavoratori;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione.

PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente) sono i seguenti:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo, nonché l'Assemblea dei soci;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dal Consiglio direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato;

- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere, in caso di urgenza e/o pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro Organo della Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20 - I probiviri sono eletti dall'Assemblea tra i soci in un numero di tre effettivi più eventuali supplenti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo. All'atto dell'accettazione della carica i probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c..

Art. 21- Compiti del Collegio dei probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti e/o successioni.

Art. 23 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

RENDICONTI

Art. 24 - Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, quello preventivo per l'esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l'anno in corso.

ATTIVITÀ DIVERSE

Art. 25 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, esercitare attività diverse, come definite dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - È compito del Consiglio direttivo nominare un eventuale Preposto; solo il primo Preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria.

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 28 - L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza o da qualsiasi Socio. Nel caso in cui sia rimasto un unico Socio, l'Assemblea sarà validamente composta dall'unico Socio rimasto; in questo caso non ci sarà alcun Segretario.

Art. 29 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni similari.

NORME RESIDUALI

Art. 30 - Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci (o da un'Assemblea ordinaria prima che sia entrato in funzione il Registro Unico Nazionale Terzo Settore), quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 31 - I Regolamenti interni, le Disposizioni ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente e/o parasubordinato, anche se dissenzienti.

Art. 32 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, vien fatto riferimento alle norme di legge in materia di associazioni. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio direttivo a stabilire quale applicare.

Roma, 25 luglio 2018

I soci FONDATORI

Viviana Callini

Flaminia Cappellano

Giorgio Lesti

Laura Bernini

Arianna Proietti Valentini

Astrid Quaglia

Roberta Ribera